stati allora collocati a riposo o dispensati dall'ufficio.

Per gli altri e per le loro famiglie sarà mantenuto, anche dopo il 1° gennaio 1906, il trattamento previsto dalla citata legge 3 marzo 1904, n. 66, restando a carico del Tesoro quanto sarebbe spettato, in base alla legge stessa, al 31 dicembre 1905, agli impiegati medesimi, se a quella data fossero stati collocati a riposo o dispensati dall'ufficio, ed il rimanente a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli impiegati provenienti dall' Amministrazione centrale dei lavori pubblici e dal Regio Ispettorato generale, che fossero collocati in disponibilità od in aspettativa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento sul personale della rete Mediterranea, quando siano scaduti i termini prefissi senza che vengano riammessi in servizio, cesseranno di far parte dell'Amministrazione, salvo ai medesimi il diritto di conseguire quella pensione di riposo o quell'altra indennità, che a' termini di legge ed a' sensi del presente articolo, possa loro competere.

A questo articolo l'onorevole Compans ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo ad esaminare benevolmente se e con quali modalità possa computarsi, agli effetti della pensione, il servizio militare prestato dagli agenti delle ferrovie dello Stato ».

È presente l'onorevole Compans?

(*Non è presente*).

Non essendo presente l'onorevole Compans, il suo ordine dei giorno s'intende ritirato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pucci.

PUCCI. Rivolgo una domanda all' onorevole relatore. Qui, dove si tratta di pensioni e di indennità, possono o debbono avere nessuna influenza le tabelle, che non si discutono, ma che sono unite alla legge? E, fatta questa domanda, ne consegue una altra che ugualmente rivolgo all' onorevole relatore. Noi approveremo una legge, nella quale si fa cenno ad alcune tabelle, che non si discutono e non si votano colla legge, ma che sono unite alla relazione (allegato *H*).

Ora io domando: queste tabelle non discusse non daranno nè torranno diritti a nessuno?

Se dovessero concedere o togliere dei diritti, si dovrebbe discuterle prima di passare alla approvazione della legge. Se poi esse sono unite alla relazione, come un semplice mezzo di dimostrazione e per fissare l'ammontare complessivo della spesa e non la erogazione delle singole somme, allora si intende che a nessuna località siano dati e a nessuna siano tolti diritti o indennità di residenza, e che il riconoscimento del diritto all'indennità di residenza sia riservato, senza pregiudizio di sorta, al potere esecutivo, al quale potranno rivolgersi tutti gli interessati, senza che la votazione della legge attuale porti pregiudizio a nessuno.

Questo domando, ed attendo la risposta dell'onorevole relatore.

LUZZATTO ARTURO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

LUZZATTO ARTURO, *relatore*. Il collega Pucci ha perfettamente interpretato, nelle sue ultime parole, le disposizioni concernenti l'indennità di residenza. Le tabelle *A*, *B*, *C* e *D* sono state annesse alla relazione, più che altro, per dare così un'idea dei criteri che si vogliono seguire; ma senza che esse potessero appunto rappresentare nessun impegno preso dalla Camera, perchè fossero applicate in alcuna od in altra località. La Camera poi ha riconosciuto opportuno che queste tabelle potessero essere modificate via via, secondo le circostanze; ed ha creduto, quindi, che dovesse essere lasciato al potere esecutivo di variarle secondo i bisogni reali. L'articolo 3 è, quindi, rimasto completamente modificato; e delle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* non si parla più, e non restano più nemmeno annesse a questo disegno di legge. Il collega Pucci, quindi, può essere perfettamente tranquillo che la questione non è compromessa per nessuno; e che chi credesse appunto di poter far valere le sue ragioni, avrà modo e tempo di farlo, rivolgendo le sue domande al Governo incaricato di dare esecuzione a queste disposizioni.

PUCCI. Ringrazio.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Bisogna correggere la data che si legge nel quinto comma. Là dove dice: « hanno facoltà fino al 30 giugno 1906 » bisogna dire: « hanno facoltà fino al 30 settembre 1906 ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, metto a partito l'articolo 5, con la correzione di data, che l'onorevole ministro ha indicata.

(*È approvato*).